



COMUNE DI GAMBATESA

Provincia di Campobasso

COPIA

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Numero **28** del **27-12-2021**

L'anno **duemilaventuno** il giorno **ventisette** del mese di **dicembre** alle ore **18:30**, in sessione **Straordinaria** in **Prima** convocazione in seduta **Pubblica** previa l'osservanza di

Oggetto: AFFIDAMENTO DELLA FUNZIONE DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI DEL COMUNE DI GAMBATESA AD "AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE"

tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, è stato convocato il Consiglio Comunale.

Presiede l'adunanza il Sig. **Genovese Carmelina** nella sua qualità di **SINDACO** e sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti signori:

Genovese Carmelina	Presente	Abiuso Marco	Presente
Abiuso Pasquale	Presente	Concettini Salvatore	Presente
Di Ielsi Chiara	Presente	Del Zingaro Giusi	Presente
Corvino Tommaso	Presente	Curiale Pasquale Antonio	Assente
Venditti Emilio	Assente	Giantomasi Giuseppina	Assente
Diasio Mariano	Assente		

ne risultano presenti n° **7** e assenti n° **4**.

Partecipa il **SEGRETARIO COMUNALE Crocco Giuseppina**, con funzioni consultive e referenti ai sensi dell'articolo 97 del D.Lgs. 18/08/2000 n°267, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto

II CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con Convenzione sottoscritta in data 09/12/2015 tra la Regione Molise e il Raggruppamento temporaneo di imprese tra ICA – Imposte Comunali Affini – Srl (Capogruppo/Mandatario) e CRESET – Crediti, Servizi e Tecnologie – Spa (mandante), è stato stipulato “l’Accordo quadro di cui all’art. 59 del D. Lgs. n. 163/2006 per l’affidamento del servizio di supporto alla gestione e alla riscossione delle entrate tributarie ed extra tributarie degli enti locali della Regione Molise (...)”;

VISTA la Determina n. 233 del 5 ottobre 2016 con la quale è stato disposto di affidare alla R.T.I. ICA/CRESET, nell’ambito dell’Accordo quadro suddetto, i seguenti servizi con applicazione degli aggi per ciascuno riportati:

- servizio di supporto al recupero dei crediti mediante il recupero stragiudiziale delle entrate tributarie ed extra tributarie: aggio 11,850%
- servizio di supporto al recupero dei crediti mediante il recupero coattivo delle entrate tributarie ed extra tributarie: aggio 6,32%
- servizio di supporto al recupero delle quote inesigibili: aggio 22,910%

DATO ATTO che il predetto affidamento è cessato il 31/12/2020;

EVIDENZIATO che per le entrate tributarie e patrimoniali, il Comune svolge direttamente le attività di riscossione spontanea, nonché l’attività di liquidazione ed accertamento;

ATTESO che, a causa dell’emergenza da Covid-19 e del consistente turnover del personale dell’Ente - situazioni imprevedibili e sopravvenute nell’ultimo anno - non sussistono allo stato le condizioni in termini di risorse umane e strumentali necessarie per svolgere internamente i servizi già oggetto di affidamento al RTI “ICA – CRESET”;

EVIDENZIATO, in merito, che il sistema della riscossione in Italia, se visto nel quadro temporale di lungo periodo, è stato caratterizzato da interventi legislativi finalizzati a conferire alle attività maggiore efficacia attraverso la riduzione dei costi a carico dello Stato e una maggiore omogeneità nell’azione di recupero nei confronti dei contribuenti/cittadini su tutto il territorio nazionale;

TENUTO CONTO che l’art. 1 del D.L. n.193/2016, convertito con modificazioni dalla Legge 01 dicembre 2016 n. 225, **ha disposto:**

- Che a decorrere dal 1° luglio 2017 le società del Gruppo Equitalia sono sciolte, ad esclusione della società Equitalia Giustizia che svolge funzioni diverse dalla riscossione (comma 1);
- Dalla medesima data l’attribuzione, all’Agenzia delle Entrate di cui all’articolo 62 del D.Lgs. 30/07/1999, n. 300, delle funzioni relative alla riscossione nazionale delle entrate pubbliche, di cui all’articolo 3, comma 1, del D.L. 30/09/2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2/12/2005, n. 248;
- Che le citate funzioni siano svolte dall’Agenzia delle Entrate attraverso la denominata Agenzia delle Entrate - Riscossione, ente pubblico economico strumentale, appositamente costituito, dotato di autonomia organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
- Il subentro a titolo universale di tale ente strumentale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia con l’assunzione dello stesso della qualifica di agente della riscossione con i poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo II, e al titolo II, del D.P.R. 29/09/1973, n. 602;

RICHIAMATI altresì:

- il comma 3, dell'art. 1, del citato D.L. n.193/2016, come modificato dall'art. 35, comma 1, lettera a), del citato D.L. 24/04/2017 n. 50, convertito con modificazioni con legge 21/06/2017 n. 96, il quale, con riferimento ad “**Agenzia delle Entrate - Riscossione**” stabilisce che “... *l'ente può anche svolgere le attività di riscossione delle entrate tributarie o patrimoniali delle amministrazioni locali, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione delle società di riscossione, e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, delle società da esse partecipate*”;
- il comma 2, dell'art. 2, del citato D.L. n.193/2016, come modificato dall'art. 35 del D.L. n. 50/2017, il quale stabilisce che: “*a decorrere dal 1° luglio 2017, le amministrazioni locali di cui all'articolo 1, comma 3, possono deliberare di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attività di riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, delle società da esse partecipate*”;

PRESO ATTO che le Direttive dell'Unione Europea prevedono:

- L'obbligo per l'Unione di rispettare l'identità nazionale degli Stati membri insita nella loro struttura fondamentale, politica e costituzionale, compreso il sistema delle autonomie locali e regionali, nell'ambito della quale è riconosciuto, per costante giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea, il principio di autonomia istituzionale, ovvero di libertà e di autonomia di organizzazione e di esercizio delle funzioni e dei poteri pubblici costituenti prerogative dei singoli Stati;
- Le disposizioni in materia di cooperazione pubblico-pubblico sull'aggiudicazione dei contratti di concessione e sugli appalti pubblici;
- Che: “In taluni casi un soggetto giuridico agisce, a norma delle pertinenti disposizioni del diritto nazionale, quale strumento o servizio tecnico di amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori determinati ed è obbligato a eseguire gli ordinativi ricevuti da tali amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori e non ha alcuna influenza sulla remunerazione della sua prestazione. Tale rapporto puramente amministrativo, in considerazione della sua natura non contrattuale, non dovrebbe rientrare nell'ambito di applicazione delle procedure sull'aggiudicazione delle concessioni”;

RICHIAMATE le disposizioni attuative della citata disciplina comunitaria, in particolare:

- l'art. 15 della legge 7/8/1990 n. 241 il quale dispone: “Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.”;
- l'art. 5 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 ad oggetto: “Principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico”;

CONSIDERATO che il disposto dell'art. 15 della legge n. 241/1990 costituisce recepimento nell'ordinamento italiano del principio di autonomia istituzionale, elaborato dapprima dalla richiamata giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea e poi ripreso nelle citate direttive comunitarie, come argomentato dal Consiglio di Stato con parere del 11/03/2015;

CONSIDERATO, inoltre, che dall'esposto quadro normativo si evince:

- il riconoscimento da parte del diritto comunitario del principio di autonomia istituzionale a favore degli Stati membri, esulando espressamente dal predetto ordinamento comunitario la disciplina e l'organizzazione dell'esercizio dei poteri, delle funzioni e dei servizi pubblici, costituenti prerogative tipiche degli Stati di diritto quale espressione della autodeterminazione degli stessi;
- per conseguenza, esula dalla disciplina comunitaria in materia di contratti pubblici e più in generale di tutela della concorrenza anche l'esercizio di funzioni e di servizi pubblici nella forma della cooperazione pubblico-pubblico attuata attraverso accordi tra diverse pubbliche amministrazioni, come meglio definito nelle richiamate direttive comunitarie;
- a maggior ragione esula dalla predetta disciplina comunitaria l'affidamento della gestione o la delega di un potere o di una funzione pubblica previsto tra pubbliche amministrazioni ed imposto al delegato per legge, senza necessità del ricorso ad un accordo tra le parti e senza la possibilità per quest'ultimo di incidere sulla remunerazione del servizio;
- che il principio di autonomia istituzionale risulta recepito nell'ambito dell'ordinamento italiano sia in generale che nello specifico in materia di contratti pubblici in attuazione delle predette direttive europee;
- con le disposizioni del citato D.L. n. 193/2016, nell'esercizio del potere di organizzazione interna riservato ai singoli Stati membri dell'Unione Europea, il legislatore italiano ha completato il processo di statalizzazione e pubblicizzazione della gestione della funzione amministrativa di riscossione delle entrate pubbliche, riservando la stessa ad un ente pubblico strumentale facente parte integrante dell'apparato pubblico statale con definitivo superamento del modello di gestione privatistico che aveva caratterizzato il sistema antecedentemente al citato D.L. n. 203/2005;
- che la competenza del citato Ente economico strumentale è circoscritta all'esercizio della funzione pubblica di riscossione delle entrate dello Stato e delle Amministrazioni pubbliche locali, risultando allo stesso preclusa ogni possibilità di offerta di servizi ed attività nell'ambito del mercato;
- in particolare, al citato Ente, peraltro privo di personalità giuridica, è imposto per legge l'obbligo di esercitare le funzioni e le attività di riscossione delle entrate pubbliche dello Stato e, a semplice richiesta unilaterale delle singole Amministrazioni Locali, delle relative entrate pubbliche locali, senza margine di esercizio di alcuna influenza sulla sua remunerazione;
- che l'affidamento diretto da parte dei Comuni della funzione della riscossione all'Agenzia delle Entrate - Riscossione è dunque fondato su una disposizione di legge precettiva e non su un accordo tra Amministrazioni pubbliche;
- che tale affidamento diretto di funzione pubblica in ragione di legge rispetta il disposto delle Direttive UE e pertanto non è soggetto al rispetto delle direttive comunitarie in materia di appalti e concessioni pubbliche né tantomeno delle disposizioni attuative di diritto interno contenute nel D. Lgs. 18/4/2016 n. 50 e, in generale, alle disposizioni normative in materia di tutela della concorrenza;

VALUTATO:

- che dall'esposto quadro normativo emerge una generale ed ampia riserva costituzionale attuata dal legislatore ordinario a favore dei Comuni in merito all'esercizio della potestà regolamentare, organizzativa e di gestione delle funzioni e delle attività attribuite sia in generale che in materia di entrate comunali;
- di dover dare attuazione alle proprie citate prerogative secondo il ponderato bilanciamento tra loro dei principi di razionalizzazione, di economicità, di

efficientamento, di efficacia, di legittimità, di equità, e più in generale d'imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa tenuto conto delle risorse a propria disposizione;

- la necessità di dover accelerare la riscossione delle proprie entrate anche in ragione della rilevanza assunta dalla stessa nell'ambito della nuova disciplina in materia di armonizzazione dei sistemi contabili degli enti territoriali come modificata ed integrata dal D.lgs. 23/06/2011 n. 118;

PRESO ATTO che la gestione diretta della riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali, la

quale dovrebbe avvenire mediante l'ingiunzione fiscale e dal 1° gennaio 2020 mediante l'avviso di accertamento esecutivo di cui all'art. 1, commi 792 e le linee procedurali segnate dai commi da 784 a 814 della Legge n.160/2019, non sia al momento realizzabile per la mancanza all'interno dell'Ente delle necessarie dotazioni umane e strumentali, nonché **l'assenza all'interno del Comune della figura del funzionario responsabile della riscossione**, prima prevista dall'art. 7, comma 2, lettera gg-sexies, del D.L. n. 70/2011 oggi dall'art. 1, comma 793, della Legge n. 160/2019, necessaria ai fini dell'adozione degli adempimenti connessi alle procedure esecutive, nonché per la complessità della gestione delle procedure esecutive e cautelari;

RITENUTO, per quanto sopra esposto, che l'Ente debba necessariamente procedere all'affidamento ed alla delega di funzioni ed attività relative alla riscossione coattiva delle proprie entrate;

DATO ATTO, ancora, che:

- non sussistono le condizioni per porre in essere nell'immediato forme di gestione diretta ed efficiente ricorrendo a convenzioni o unioni tra Enti ovvero alle altre forme organizzative previste dall'art. 30 e seguenti D.Lgs. n.267/2000;
- lo scrivente Ente deve necessariamente procedere all'affidamento ed alla delega di funzioni ed attività relative alla riscossione delle proprie entrate per il perseguimento di più alti livelli di razionalizzazione, efficienza, efficacia, economicità, legittimità, equità ed accelerazione e più in generale di imparzialità e buon andamento dell'azione di riscossione;
- ciò a maggior ragione a fronte di un quadro ordinamentale instabile ed incerto che incide negativamente sui mezzi di effettiva tutela dei propri crediti in caso di ricorso alle soluzioni alternative all'affidamento all'Agente nazionale della riscossione nella specifica materia della riscossione delle proprie entrate, in termini di strumenti giuridici a disposizione sia per la riscossione, fondati dati sulla ingiunzione fiscale, sia per operare un effettivo ed efficace controllo dell'operato e contrasto dei comportamenti illeciti posti in essere dall'affidatario del servizio;

EVIDENZIATE tutte le ragioni dell'affidamento diretto de quo che assicura un sistema di equilibrio dei criteri di economicità, funzionalità, regolarità, efficienza e fruizione per i cittadini, così come previsti dal vigente Regolamento per la gestione delle entrate comunali;

VALUTATO:

- di dover procedere con la massima celerità al fine di evitare ogni soluzione di continuità od interruzione dell'attività di riscossione delle proprie entrate a danno degli interessi economico-finanziari dell'Ente;
- che l'affidamento della riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali del Comune all'ente di diritto pubblico Agenzia delle Entrate - Riscossione, previsto dall'art. 1 del D.L. n. 193/2016 – soggetto pubblico a cui sono affidate dalla legge altresì le funzioni pubbliche della riscossione, data la struttura normativa ed

organizzativa esistente - fornisce le garanzie di economicità, efficienza, efficacia, nonché di imparzialità e di trasparenza della Pubblica Amministrazione, tenuto conto dello stringente controllo pubblico a cui tale Ente è altresì assoggettato alla luce di quanto disciplinato dall'art. 1 del D.L n. 193/2016;

CONSIDERATO che il citato affidamento consente di utilizzare lo strumento del ruolo e tutte le conseguenti procedure codificate dalla legge per l'esecuzione forzata, peraltro in grado di assicurare il corretto espletamento della riscossione coattiva delle entrate comunali, tenuto conto che l'art. 1, comma 784, della Legge n. 160/2019 fa salvo quanto stabilito dall'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 intendendo così lasciare immutato il vigente ambito di applicazione della riscossione a mezzo ruolo che, nel menzionato articolo, risulta estesa a tutti gli enti pubblici esclusi quelli economici, rappresentando per gli enti locali una facoltà, alternativa ad altri strumenti ed il successivo comma 785 il quale sancisce che in caso di affidamento, da parte degli enti, dell'attività di riscossione delle proprie entrate all'agente della riscossione, si applicano esclusivamente le disposizioni di cui al comma 792;

VISTO che gli oneri riconosciuti dall'art. 17 del D.Lgs. n. 112/1999, come modificato dall'art. 9 del Lgs. n. 24/11/2015, n. 159, agli agenti della riscossione sono confermati anche in favore dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione ed evidenziano un costo massimo in capo all'Ente *del 3% delle somme incassate*, fatto salvo il rimborso delle eventuali spese di notifica o delle spese esecutive nei soli casi previsti dalla legge;

PRESO ATTO, altresì, che la riscossione coattiva a mezzo ruolo trova puntuale disciplina nelle norme del DPR n. 602/1973, del D. Lgs n. 46/1999 e del D. Lgs n. 112/1999 e nella Legge n. 160/2019 con l'introduzione dell'accertamento impositivo anche per gli Enti locali anche per quanto attiene alle fasi

connesse all'inesigibilità, disciplina che invece, stante la mancata attuazione della riforma della riscossione coattiva a mezzo ingiunzione fiscale, non è altrettanto presente nelle norme che regolano la citata ingiunzione fiscale, tuttora foriera di dubbi e difficoltà applicative;

OSSERVATO che il nuovo Ente ha carattere interamente pubblico e possiede, oltre ai poteri già propri di Equitalia, come in particolare la formazione del ruolo, anche nuovi poteri informativi, nonché altre capacità d'indagine tali da migliorare e rendere più efficace la riscossione, potendo infatti utilizzare le informazioni che provengono dalle banche dati sia dell'Agenzia dell'Entrate sia di altri Enti a cui la stessa Agenzia accede direttamente, come ad esempio la banca dati dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

CONSIDERATO, altresì, che nel rapporto con i contribuenti, il nuovo Ente deve conformarsi ai principi contenuti nello Statuto dei Diritti del Contribuente, Legge 27/07/2000, n. 212, con particolare riferimento a quelli di trasparenza, leale collaborazione, tutela dell'affidamento e buona fede nonché agli obiettivi di cooperazione rafforzata fisco-contribuente, riduzione degli adempimenti, assistenza e tutoraggio del contribuente medesimo;

RITENUTO che tale nuovo ed unico soggetto della riscossione abbia tutte le caratteristiche necessarie per eseguire al meglio l'attività in parola, sia per l'aspetto prettamente tecnico delle competenze e degli strumenti specifici a sua disposizione sia per l'approccio con il contribuente che deve essere per legge espressamente improntato ai principi di cui sopra, in modo da garantire il perseguimento delle finalità pubbliche di giustizia ed equità;

DATO ATTO che tutte le entrate del Comune, da quelle tributarie, alle entrate patrimoniali di diritto pubblico fino alle entrate patrimoniali di diritto privato se non riscosse nei termini ordinari previsti dalle rispettive procedure di competenza, devono essere oggetto di un'ulteriore attività di recupero cosiddetta "coattiva" al fine di assicurare il gettito atteso delle previsioni di Bilancio, garantendone l'equilibrio, sia il medesimo trattamento tra chi paga e chi non, pur usufruendo dello stesso servizio erogato dal Comune, a garanzia dell'imparzialità di trattamento dei cittadini;

VISTO il Decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 193 “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili” così come convertito dalla Legge 1° dicembre 2016, n. 225 che prevede espressamente all'articolo 2, comma 2, la possibilità per gli Enti locali di deliberare l'affidamento al nuovo soggetto preposto alla riscossione nazionale delle “attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e delle società da essi partecipate” a decorrere dal 1° luglio 2017;

RITENUTO pertanto, per le motivazioni qui espresse, di affidare la riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali del **Comune di Gambatesa**, con decorrenza dalla data di approvazione del presente atto, al soggetto pubblico a cui è attribuita la funzione pubblica della riscossione nazionale “*Agenzia delle Entrate - Riscossione*”, previsto dall'art. 1 del D.L. n. 193/2016;

DATO ATTO che tale affidamento non comporta in questa sede alcun costo o spesa in quanto il compenso per l'attività affidata sarà determinato, secondo le condizioni e i termini previsti dalla legge in materia, in considerazione della riscossione effettuata dal nuovo soggetto ed in considerazione dei carichi dei ruoli ad essa consegnati da parte dei singoli Uffici comunali preposti, che all'uopo provvederanno ed impegneranno la relativa spesa sulle disponibilità del Bilancio di Previsione per il triennio 2021/2023 e seguenti;

DATO ATTO del parere favorevole espresso dal Responsabile dell'area Amministrativa e contabile ai sensi dell'art. 49, co.1, del D.Lgs.n.267/2000 in ordine alla regolarità tecnica e della correttezza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs.267/00;

PRESO ATTO del parere del Revisore dei conti ai sensi dell'art. 239 del d.lgs. 267/2000, come da verbale n.13/2021 allegato, acquisito in data 22/12/2021 prot 10657;

VISTO l'articolo 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L.

VISTO il D.Lgs 18/08/2000, n. 267. Visto il D.Lgs 118/2011.

VISTO il Regolamento Generale delle Entrate Tributarie e delle Entrate Patrimoniali;

VISTO lo Statuto comunale;

Con voti: unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano:

DELIBERA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente proposta;

- 1) **Di delegare** le funzioni ed affidare le attività, per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate, relative alla riscossione coattiva delle entrate del **Comune di Gambatesa** sia tributarie che patrimoniali, con decorrenza dalla data di approvazione del presente atto, al soggetto pubblico al quale è attribuita la funzione pubblica della riscossione nazionale “*Agenzia delle Entrate - Riscossione*”, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'artt. 1 e 2-bis D.L. 22/10/2016 n. 193, convertito in legge con modificazioni dall'art.1 della legge 1/12/2016 n. 225 e successive integrazioni e modificazioni;
- 2) **Di stabilire** che il presente affidamento resta valido fino ad espressa deliberazione del Consiglio Comunale di cessazione della delega di funzioni e di affidamento delle attività, fatte salve eventuali modifiche normative;
- 3) **Di dare atto** che l'affidamento di cui al punto 2 non ha natura esclusiva, permanendo in capo al Comune la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di avvalersi di altre modalità di riscossione coattiva per le entrate comunali quali l'ingiunzione fiscale e le procedure esecutive giudiziali;
- 4) **Di incaricare** il dirigente dell'Area Amministrativa e contabile di porre in essere tutti gli atti e le attività necessarie a dare attuazione al presente provvedimento nonché le

trasmissioni comunque ritenute necessarie e le pubblicazioni disposte dalla normativa vigente;

- 5) **Di dichiarare**, con votazione separata e unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile secondo quanto previsto dall'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, ricorrendo le condizioni di urgenza derivanti dalla necessità di evitare soluzioni di continuità dell'esercizio delle funzioni ed attività relative alla riscossione delle proprie entrate.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
f.to Genovese Carmelina

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Crocco Giuseppina

Si esprime parere Favorevole in ordine alla **REGOLARITÀ CONTABILE**, ai sensi dell'art'49, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n°267 sulla proposta di deliberazione.

Gambatesa, lì 17-12-21

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to CONTE ROSARIO

Si esprime parere Favorevole in ordine alla **REGOLARITÀ TECNICA** ai sensi dell'art'49, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n°267 sulla proposta di deliberazione.

Gambatesa, lì 17-12-21

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to CONTE ROSARIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. Pub. n° 740

Il Sottoscritto **SEGRETARIO COMUNALE**, attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi a partire dal 30-12-21 sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Gambatesa, lì 30-12-21

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Crocco Giuseppina

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Il Sottoscritto **SEGRETARIO COMUNALE**, attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 27-12-21,

- ▶ poiché dichiarata immediatamente eseguibile (*Art. 134, comma 4, DLgs. n° 267/2000*);
- poiché decorsi 10 (dieci) giorni dalla sua pubblicazione (*Art. 134 comma 3, D.Lgs. n° 267/2000*).

Gambatesa, lì 27-12-21

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Crocco Giuseppina

Per copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Gambatesa, lì 30-12-21

IL SEGRETARIO COMUNALE
Crocco Giuseppina